



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Agrigento

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mailarchitetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

Prot.n.1022

Agrigento 23/10/2026

Al Sig. Sindaco del Comune di Agrigento
Dott. Michele Sodano

**Al Dirigente del Settore V – Territorio e
Ambiente**
Avv. Antonio Insalaco

**Al Presidente del Consiglio Comunale di
Agrigento**

e, p.c.

AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini
Gestore del Servizio Idrico Integrato – ATO
AG9

Oggetto: Servizio Fognature – Contestazione dei tempi di definizione delle istanze di autorizzazione allo scarico e di allaccio. Mancata attuazione e mancato aggiornamento del Regolamento del servizio comunale di fognatura (Del. C.C. n. 36 del 20.03.1995). Richieste formali e proposta di percorsi semplificati.

A seguito delle numerose e circostanziate segnalazioni pervenute dagli Architetti iscritti al ns. Ordine Professionale, si ritiene doveroso rappresentare alle SS.LL. una situazione non più tollerabile dove, le istanze di autorizzazione allo scarico, di rinnovo e di allaccio presentate al Servizio Fognature del Settore V, restano ordinariamente inevase per diversi mesi, ben oltre i termini di legge, senza che ciò sia giustificato dalla complessità tecnica delle pratiche, che nella grande maggioranza dei casi è modesta e ripetitiva.

Come si dirà, tali ritardi non sono riconducibili né ai professionisti né al Gestore del servizio idrico integrato, ma all'organizzazione del procedimento da parte del Comune di Agrigento, che resta l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e che non applica, né ha mai aggiornato, il proprio Regolamento di settore.

1. Il Regolamento del servizio comunale di fognatura e il suo stato di attuazione

Il procedimento è disciplinato a livello locale dal Regolamento del servizio comunale di fognatura di I^a categoria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20.03.1995. Il confronto tra le sue previsioni e la prassi dell'ufficio è il seguente:

Art. Reg.	Previsione	Stato di attuazione / criticità
Art. 5	La domanda di autorizzazione allo scarico è presentata contestualmente alla domanda di titolo edilizio, ove necessario, secondo i modelli A, B, C allegati.	La contestualità non è applicata: l'istanza di scarico segue un percorso separato e successivo, che si aggiunge ai tempi del titolo edilizio. I modelli del 1995 non sono stati aggiornati.



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Agrigento

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mailarchitetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

Art. Reg.	Previsione	Stato di attuazione / criticità
Art. 6	Autorità competente al rilascio è il Comune (Sindaco).	La competenza è oggi del Dirigente, per il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione. La responsabilità del procedimento è quindi interamente comunale.
Art. 7, c. 1	Per gli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva contestualmente al permesso di allacciamento.	Il Regolamento prevede un unico atto. La prassi lo ha scomposto in passaggi successivi, con istruttorie distinte.
Art. 7, c. 2-3	Per gli insediamenti produttivi: autorizzazione provvisoria, che si intende tacitamente concessa se non rifiutata entro sei mesi, e poi definitiva.	La norma è superata dal termine massimo di 90 giorni (art. 124, c. 7, D.Lgs. 152/2006) e dall'esclusione del silenzio-assenso in materia ambientale (art. 20, c. 4, L. 241/1990). Già nel 1995, comunque, il Comune si imponeva un limite di sei mesi, oggi sistematicamente superato anche per le pratiche più semplici.
Art. 7, c. 6-7	Deposito spese istruttorie determinato dal Comune, quale condizione di procedibilità.	Gli importi non risultano predeterminati e pubblicati: la loro quantificazione caso per caso diventa una fase ulteriore del procedimento.
Art. 3	Sono assimilabili ai civili gli scarichi produttivi entro i limiti della Tab. 8 della l.r. 27/1986.	Non esiste un elenco pubblicato delle attività assimilate (oggi anche D.P.R. 227/2011): l'assimilazione è valutata ogni volta.
Art. 9	Gli scarichi civili abitativi sono ammessi senza alcun pretrattamento.	Gli allacci di civile abitazione non presentano alcuna complessità istruttoria e non ne giustificano la durata.
Art. 12	Pozzetti sifonati "secondo gli schemi definiti dal Comune".	Gli schemi tipo non risultano pubblicati: ogni progetto è esposto a richieste di modifica non prevedibili.
Art. 13	Il Comune realizza, a spese del titolare, la parte di allaccio su suolo pubblico.	La previsione precede l'affidamento del servizio idrico integrato ad AICA (2021): il riparto di compiti tra Comune e Gestore non è mai stato ridefinito.
Art. 16 e 18	Richiami alla "L.R. n. 319/76" e ai laboratori di igiene e profilassi delle U.S.L.	Riferimenti superati: la L. 10 maggio 1976, n. 319 è stata abrogata dal D.Lgs. 152/1999; le funzioni di controllo spettano oggi ad ARPA Sicilia.
—	Rinnovo quadriennale delle autorizzazioni.	Il Regolamento non lo disciplina affatto: l'autorizzazione è "definitiva" e decade solo per mancato pagamento del canone (art. 17). Il rinnovo, previsto dall'art. 124, c. 8, D.Lgs. 152/2006, è quindi gestito senza alcuna regola procedimentale locale.

Il Regolamento, in sintesi, è stato adottato prima del D.Lgs. 152/2006, del D.P.R. 160/2010 (SUAP), del D.P.R. 227/2011 (assimilazione), del D.P.R. 59/2013 (AUA), della l.r. 16/2016 e dell'affidamento del servizio idrico



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Agrigento

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mailarchitetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it
integrato ad AICA. In trentuno anni non è mai stato aggiornato. Dove è ancora attuale, poi, non viene applicato: le previsioni che privilegiano la contestualità degli atti (artt. 5 e 7) sono disattese proprio dove consentirebbero di ridurre i tempi.

2. Contestazione

2.1 – *L'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento*

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine stabilito (art. 2, commi 1 e 2, L. 241/1990). Per l'autorizzazione allo scarico il termine massimo è di novanta giorni dalla ricezione della domanda (art. 124, comma 7, D.Lgs. 152/2006). Per il permesso di allacciamento degli insediamenti civili, cui il Regolamento comunale lega il rilascio contestuale dell'autorizzazione definitiva (art. 7, c. 1), il Comune non ha fissato un termine specifico: si applica pertanto il termine generale di trenta giorni (art. 2, comma 2, L. 241/1990). Il termine può essere sospeso una sola volta, per non più di trenta giorni (art. 2, comma 7). I tempi oggi registrati eccedono sistematicamente tali limiti.

Non può invocarsi il regime di autonomia regionale: gli obblighi di concludere il procedimento entro il termine prefissato, di individuarne il responsabile e di misurarne i tempi attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. (art. 29, commi 2-bis e 2-quater, L. 241/1990), e non ammettono livelli di garanzia inferiori. La disciplina regionale (l.r. 30 aprile 1991, n. 10, come modificata dalla l.r. 21 maggio 2019, n. 7) è del resto orientata ai medesimi principi.

Trattandosi di materia ambientale, inoltre, il silenzio-assenso è escluso (art. 20, comma 4, L. 241/1990). L'inerzia dell'ufficio non produce alcun effetto utile per il richiedente: si risolve in un puro inadempimento, che lascia il cittadino e l'impresa privi di titolo per un tempo indefinito.

2.2 – *L'aggravamento ingiustificato dell'istruttoria*

L'azione amministrativa deve conformarsi ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie (art. 1, commi 1 e 2, L. 241/1990; art. 97 Cost.). Le prassi segnalate dagli iscritti si pongono in contrasto con tali principi:

- **scomposizione in atti successivi** di ciò che il Regolamento comunale prevede come contestuale (artt. 5 e 7);
- **uplicazione dell'istruttoria** su profili già valutati dal Gestore in sede di allaccio, o già verificati nel titolo edilizio;
- **richiesta di documenti ulteriori** rispetto all'elenco allegato al Regolamento, o già in possesso dell'Amministrazione, in violazione dell'art. 18, comma 2, L. 241/1990, dell'art. 43 D.P.R. 445/2000 e dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. 33/2013;
- **richieste di integrazione reiterate** e frazionate nel tempo, che di fatto sospendono il termine più volte, contro il limite dell'art. 2, comma 7, L. 241/1990;
- **sopralluoghi sistematici** anche per gli scarichi civili abitativi, per i quali il Regolamento esclude ogni pretrattamento (art. 9), e per i rinnovi senza variazioni.

2.3 – *L'imputabilità dei ritardi al Comune di Agrigento*

Il quadro sopra descritto consente di individuare con precisione il soggetto cui i ritardi sono addebitabili:

- 1) **Competenza esclusiva.** Il provvedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è di competenza del Comune (art. 6 Reg.; l.r. 15 maggio 1986, n. 27) ed è adottato dal Dirigente del Settore. L'affidamento del servizio idrico integrato ad AICA non ha trasferito al Gestore la funzione autorizzatoria: il tempo che intercorre tra l'istanza e il provvedimento è interamente nella disponibilità dell'ufficio comunale.



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Agrigento

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mailarchitetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

- 2) **Mancata applicazione del proprio Regolamento.** Il Comune non applica le norme che esso stesso si è dato per contenere i tempi: contestualità con il titolo edilizio (art. 5) e unicità dell'atto per gli insediamenti civili (art. 7, c. 1).
- 3) **Mancato aggiornamento del Regolamento.** Il Regolamento non è mai stato adeguato alla normativa sopravvenuta, né al nuovo assetto del servizio idrico integrato. Ne derivano incertezze sulle competenze, sui modelli, sugli allegati e sui rinnovi, che l'ufficio risolve volta per volta, a scapito dei tempi e della parità di trattamento.
- 4) **Mancata fissazione dei termini e degli oneri.** Il Comune non ha determinato i termini dei singoli procedimenti (art. 2, commi 3 e 4, L. 241/1990), né ha predeterminato gli importi del deposito spese (art. 7 Reg.) e gli schemi tipo dei pozzetti (art. 12 Reg.), che diventano così ulteriori fasi istruttorie.
- 5) **Carenze organizzative.** L'assegnazione di personale e di mezzi all'ufficio, la designazione del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo, la misurazione dei tempi sono obblighi del Comune (art. 2, commi 4-bis, 9 e 9-bis, L. 241/1990).

Ne consegue che i ritardi non possono essere attribuiti ai professionisti incaricati né, per la fase autorizzativa, al Gestore del servizio idrico integrato.

2.4 – Le conseguenze per gli utenti e per l'Ente

Per gli utenti, il ritardo non è un semplice disagio. Lo scarico attivato senza titolo è sanzionato (artt. 133 e 137 D.Lgs. 152/2006): cittadini e imprese sono posti nell'alternativa tra un'attesa indefinita, con immobili ultimati non utilizzabili e attività non avviabili, e l'esposizione a sanzioni per fatti imputabili esclusivamente all'inerzia dell'Amministrazione. Ne risentono la segnalazione certificata per l'agibilità (art. 24 D.P.R. 380/2001, recepito dall'art. 1 l.r. 16/2016), l'avvio delle attività economiche e la commerciabilità degli immobili.

Per l'Ente, l'inosservanza dei termini comporta:

- la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, e la rilevanza ai fini della valutazione della performance individuale (art. 2, comma 9, L. 241/1990);
- l'obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine (art. 2-bis, comma 1, L. 241/1990) e, per i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa, l'indennizzo da mero ritardo (art. 2-bis, comma 1-bis, L. 241/1990; art. 28 D.L. 69/2013, conv. L. 98/2013), con conseguente potenziale danno erariale;
- l'esposizione al ricorso avverso il silenzio innanzi al giudice amministrativo (artt. 31 e 117 D.Lgs. 104/2010), con condanna alle spese e possibile nomina di un commissario ad acta;
- l'obbligo, per i provvedimenti rilasciati in ritardo, di indicare il termine previsto e quello effettivamente impiegato (art. 2, comma 9-quinquies, L. 241/1990).

2.5 – Gli inadempimenti in materia di trasparenza

Non risultano pubblicati, per i procedimenti in questione, il responsabile, il termine di conclusione, la modulistica aggiornata, l'elenco degli atti da allegare e il titolare del potere sostitutivo (art. 35 D.Lgs. 33/2013; art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990), né i tempi effettivi di conclusione, che le amministrazioni sono tenute a misurare e rendere pubblici per i procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese (art. 2, comma 4-bis, L. 241/1990). Senza tali elementi l'utente non è neppure posto in condizione di attivare gli strumenti di tutela che l'ordinamento gli riconosce, a partire dall'intervento sostitutivo (art. 2, comma 9-ter, L. 241/1990).

2.6 – Richieste formali

Per quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di comunicare a questo Ordine, entro trenta giorni dal ricevimento della presente:



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Agrigento

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mailarchitetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

- 1) il numero delle istanze di autorizzazione allo scarico, di rinnovo e di allaccio pendenti, con l'indicazione di quante abbiano superato il termine di legge;
- 2) il nominativo del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo, e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale;
- 3) le misure organizzative che si intendono adottare, con il relativo cronoprogramma, per il rientro nei termini e lo smaltimento dell'arretrato;
- 4) le iniziative che la Giunta intende assumere per sottoporre al Consiglio Comunale l'aggiornamento del Regolamento approvato con deliberazione n. 36/1995.

L'Ordine si riserva, in difetto di riscontro, di rappresentare la questione nelle sedi istituzionali competenti e di fornire ai propri iscritti indicazioni sugli strumenti di tutela attivabili nell'interesse dei committenti.

Ciò premesso, l'Ordine intende offrire un contributo concreto alla soluzione del problema. Si sottopongono tre percorsi operativi che applicano il Regolamento vigente alla luce della normativa sopravvenuta. Possono essere adottati subito con un atto organizzativo del Dirigente, in attesa dell'aggiornamento regolamentare, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

3. Principi comuni ai tre percorsi

- **Una sola porta d'ingresso:** istanza telematica tramite SUE (interventi edilizi) o SUAP (attività d'impresa), con ricevuta automatica (art. 18-bis L. 241/1990) e deposito spese in misura predeterminata, pagato con pagoPA.
- **Elenco chiuso degli allegati, pubblicato**, in aggiornamento di quello allegato al Regolamento; nessun documento ulteriore o già in possesso dell'Amministrazione o del Gestore può essere richiesto.
- **Asseverazione del tecnico abilitato** in luogo di istruttorie ripetute; sopralluogo solo in casi predeterminati o a campione; controlli ex post sulle dichiarazioni (art. 71 D.P.R. 445/2000).
- **Una sola richiesta di integrazione** entro 10 giorni dalla presentazione (art. 2, comma 7, L. 241/1990).
- **Nessuna duplicazione con AICA:** ciò che è di competenza del Gestore non viene istruito di nuovo dal Comune, e viceversa.

4. Percorso A – Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di attività commerciali e artigianali

A.1 – *Verifica preliminare: serve davvero il rinnovo?*

Gran parte delle attività commerciali e artigianali produce scarichi assimilabili ai civili, sia secondo il Regolamento comunale (art. 3, con rinvio alla Tab. 8 della l.r. 27/1986) sia secondo la disciplina statale (art. 101, comma 7, D.Lgs. 152/2006; D.P.R. 227/2011, art. 2 e Allegato A). Quando recapitano in pubblica fognatura, tali scarichi sono sempre ammessi nell'osservanza del regolamento del Gestore (art. 124, comma 4, D.Lgs. 152/2006). Il Regolamento comunale, d'altra parte, qualifica l'autorizzazione come "definitiva" e ne prevede la decadenza solo per mancato pagamento del canone (art. 17). Si propone pertanto che l'ufficio pubblichi l'elenco delle attività assimilate e che, per queste, il "rinnovo" sia sostituito da una dichiarazione asseverata di invarianza e di assimilabilità trasmessa al Comune e ad AICA, senza provvedimento.

A.2 – *Rinnovo per invarianza (scarichi non assimilati)*

Per gli scarichi non assimilati il rinnovo va chiesto un anno prima della scadenza quadriennale e, se la domanda è tempestiva, lo scarico prosegue provvisoriamente nel rispetto delle prescrizioni già impartite (art. 124, comma 8, D.Lgs. 152/2006). Quando nulla è cambiato, non vi è nulla di nuovo da istruire.



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Agrigento

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mailarchitetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

Passo	Soggetto	Adempimento	Termine
1	Titolare / tecnico	Istanza telematica (SUAP) almeno 12 mesi prima della scadenza, con dichiarazione sostitutiva di invarianza di attività, ciclo, portate e caratteristiche dello scarico; estremi dell'autorizzazione in scadenza; ultimo referto analitico, se prescritto; ricevuta del deposito.	Entro 12 mesi dalla scadenza
2	Ufficio	Ricevuta che attesta la tempestività della domanda e la prosecuzione provvisoria dello scarico (art. 124, c. 8): è il documento che serve all'impresa in caso di controlli.	Contestuale
3	Ufficio	Verifica di completezza; eventuale unica richiesta di integrazione.	10 giorni
4	Ufficio	Rinnovo con rinvio alla documentazione agli atti; sopralluogo solo se dichiarate variazioni o per estrazione a campione.	30 giorni

Se sono intervenute variazioni di destinazione, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento, occorre una nuova autorizzazione (art. 5, c. 3, Reg.) secondo il percorso C. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 D.Lgs. 152/2006 resta fermo il rinnovo espresso entro sei mesi dalla scadenza.

Nota sull'AUA. Per le imprese che rientrano tra le PMI, l'autorizzazione allo scarico confluisce nell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata tramite SUAP, di durata quindicennale e rinnovabile con rinvio alla documentazione già prodotta se le condizioni sono invariate (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, artt. 3 e 5). Si chiede che l'ufficio chiarisca pubblicamente in quali casi il rinnovo quadriennale autonomo sia ancora dovuto e in quali la pratica vada instradata in AUA.

5. Percorso B – Nuovo allaccio di civile abitazione

Il Regolamento comunale già prevede che, per gli insediamenti civili nuovi, l'autorizzazione sia rilasciata in forma definitiva contestualmente al permesso di allacciamento (art. 7, c. 1), che la domanda sia presentata contestualmente al titolo edilizio (art. 5) e che non sia richiesto alcun pretrattamento (art. 9). La legge statale conferma che lo scarico domestico in fognatura è sempre ammesso nel rispetto del regolamento del Gestore (art. 124, c. 4, D.Lgs. 152/2006). Si tratta dunque soltanto di applicare queste regole:

Passo	Soggetto	Adempimento	Termine
1	Titolare / tecnico	Istanza unica (SUE), contestuale al titolo edilizio quando necessario (art. 5 Reg.), con planimetria della rete interna, pozzetto sifonato secondo schema tipo pubblicato (art. 12 Reg.; artt. 43-44 R.E.) e asseverazione di conformità.	—
2	Ufficio → AICA	Trasmissione telematica contestuale ad AICA per il nulla osta tecnico all'allaccio e il preventivo dei lavori su suolo pubblico.	5 giorni
3	AICA	Nulla osta tecnico e preventivo.	Termini della Carta del servizio



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Agrigento

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mailarchitetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

Passo	Soggetto	Adempimento	Termine
4	Ufficio	Atto unico: permesso di allacciamento con autorizzazione definitiva allo scarico (art. 7, c. 1, Reg.) e, se necessario, autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.	30 giorni dalla presentazione (art. 2, c. 2, L. 241/1990)
5	AICA / tecnico	Esecuzione dell'allaccio e attestazione di regolare esecuzione, da allegare alla SCA (art. 24 D.P.R. 380/2001).	—

6. Percorso C – Nuovo allaccio di attività commerciali e artigianali

C.1 – Scarichi assimilabili ai civili

Si applica il percorso B, con due integrazioni: (i) la dichiarazione asseverata di assimilabilità (art. 3 Reg.; D.P.R. 227/2011), con indicazione dell'attività, dei volumi e degli eventuali pretrattamenti (ad es. degrassatore per la ristorazione, pozzetto “a trappola” per le acque di lavaggio come previsto dal R.E.), e del pozzetto ispezionabile per il prelievo di campioni (art. 12 Reg.); (ii) la presentazione tramite SUAP insieme alla SCIA per l'avvio dell'attività, in modo che il Comune istruisca un unico fascicolo.

C.2 – Scarichi non assimilabili (insediamenti produttivi)

Passo	Soggetto	Adempimento	Termine
1	Titolare / tecnico	Istanza tramite SUAP (AUA, per le PMI), con relazione tecnica asseverata: ciclo produttivo, portate, caratteristiche qualitative, pretrattamenti, pozzetto di campionamento, rispetto dei limiti di accettabilità (art. 10 Reg.).	—
2	SUAP / Ufficio	Verifica di completezza; unica richiesta di integrazione; trasmissione contestuale ad AICA per il parere sull'accettabilità in fognatura.	10 giorni
3	AICA	Parere e prescrizioni tecniche (art. 10 Reg.); ove servano più atti, conferenza di servizi semplificata (art. 14-bis L. 241/1990).	30 giorni
4	Autorità competente	Provvedimento finale, prima dell'attivazione dello scarico. Il termine di sei mesi dell'art. 7 Reg. è superato dalla norma statale.	Max 90 giorni (art. 124, c. 7)

7. Misure organizzative e regolamentari

- Atto organizzativo del Dirigente**, immediato e transitorio, che adotti i percorsi A, B e C, i termini, gli importi del deposito spese, gli schemi tipo dei pozzetti e la modulistica, con pubblicazione in Amministrazione Trasparente.
- Aggiornamento del Regolamento** (Del. C.C. n. 36/1995): adeguamento al D.Lgs. 152/2006, al D.P.R. 227/2011, al D.P.R. 59/2013 e al D.P.R. 160/2010; disciplina dei rinnovi; riparto delle competenze con AICA; termini procedurali; presentazione telematica; soppressione dei riferimenti normativi abrogati.



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Agrigento

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mailarchitetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

- c) **Protocollo operativo Comune-AICA** (art. 15 L. 241/1990) che ridefinisca i compiti di cui agli artt. 10, 12 e 13 Reg., regoli lo scambio telematico degli atti e fissi i termini per i pareri del Gestore.
- d) **Smaltimento dell'arretrato:** definizione prioritaria delle pratiche con termini già scaduti, secondo il cronoprogramma richiesto al punto 2.6.
- e) **Monitoraggio:** pubblicazione semestrale del numero di pratiche ricevute e definite e dei tempi medi, per percorso.

8. Disponibilità dell'Ordine

L'Ordine è disponibile a partecipare a un tavolo tecnico con l'Amministrazione e con AICA, a collaborare alla redazione della modulistica, delle check-list e del testo aggiornato del Regolamento, ed a organizzare momenti formativi per i propri iscritti, perché le istanze siano presentate in modo completo e uniforme sin dal primo deposito evitando, anche, il parere preventivo che allunga maggiormente i tempi di istruttoria.

Si chiede pertanto, unitamente al riscontro di cui al punto 2.6, un incontro per concordare l'adozione dei percorsi proposti ed i tempi di attuazione.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere delegato
Arch. Raimondo Zambuto

Il Segretario
Arch. Giuseppe Mazzotta

Il Presidente
Arch. Alfonso Cimino

